



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
PROVINCIA DI SIRACUSA
UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N° 10

li 25/05/2012

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art.15 della Legge 24.02.1992 n°225;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

- **Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendio
- **Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- **Visto** il T.U. della legge di P.S. 18.06.1931, N°773;
- **Viste** le Leggi Regionali n°16 del 06.04.1996 e n°14 del 31.08.1998;
- **Vista** La Legge 21.11.2000 n°353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi ";
- **Visto** il titolo III del D.L.vo n°139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione incendi ;
- **Visto** l'art.255 del D.L.vo 03.04.2006 n°152 " Norme in materia ambientale ";
- **Visti** gli artt.449,650 e 652 del Codice Penale ;
- il D.L.vo n°267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

Art.1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre 2017 è fatto divieto ,in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati ,lungo le strade Comunali e le strade Provinciali e Statali ed eventuali sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale ,di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesto;
- nei luoghi espressamente destinati al campeggio o al pic-nic è ammesso l'uso di fornelli a combustibili solidi senza fiamma.
- gettare mozziconi di sigarette da automobili in transito

Art.2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate,di aree verdi urbane incolte,i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde , i responsabili di cantieri edili e stradali,i responsabili di strutture turistiche ,artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione,mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica,in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli ,nonché al taglio di siepi vive,di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio,mantenendo per tutto il periodo estivo,le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi,

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **15 Giugno 2017**,con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune ,trascorso inutilmente il termine suindicato,senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti,provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori , ,ricorrendo all'assistenza della forza pubblica;

Art.3

La sterpaglia,la vegetazione secca in genere presente,in prossimità di strade pubbliche e private,lungo le ferrovie e le autostrade,nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi,di confini di proprietà,dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza :

- non inferiore a metri lineari 10,00 nei terreni pianeggianti ;
- pari a metri lineari 20,00 nei terrazzamenti o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a metri lineari 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

Art.4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi,nei tempi e nei modi consentiti,dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento ,seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato ;

Art.5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoio fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt 10,00;

Art.6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art.7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

SANZIONI

- 1) Nel caso di mancata rimozione di siepi e rami che si protendono nella sede o sul ciglio di strade o nascondono segnaletica stradale o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, sarà elevata una sanzione di € 168,00 determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada
- 2) Nel caso di mancata diserbatura di banchine e scarpate delle vie di comunicazione di pertinenza di enti statali e regionali adiacenti aree boscate e cespugliate sarà elevata una sanzione da € 20,00 a € 103,29 per ogni 100 metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di esse, ai sensi dell'art.42 della legge regionale 16/1996, coordinata con la legge regionale 14/2006;
- 3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 30 Settembre 2017** sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n°353 del 21.11.2000. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 449 e .650 del Codice Penale. In ogni caso chiunque cagioni un incendio è **punito** ai sensi dell'art.423 e 423-bis del Codice Penale e.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco** tel. 115
- **Corpo forestale** tel. 1515
- **Comando Polizia Municipale** tel. 0931881549
- **Arma Carabinieri** tel. 112
- **Questura** tel. 113

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del comune e diffusa mediante il sito internet dell'Amministrazione e resa pubblica su tutto il territorio comunale :

Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza ,adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa : alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa,al Comando Provinciale dei CC., al comando Prov.le Vigili del fuoco di Siracusa,al Comando di Polizia Municipale ,all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste,al Settore Viabilità della Ex Provincia Regionale di Siracusa,al Servizio Regionale di Protezione Civile - Siracusa ,al Commissariato di P.S. di Noto

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar nel termine dei 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, addì 25 12 2017

IL SINDACO
(dott. Carlo Scibetta)

